

Oggetto: Disposizioni in materia di tributi regionaliRELAZIONE

Il progressivo aumento della rigidità della spesa del bilancio e i vincoli di finanza pubblica divenuti ancora più stringenti a decorrere dal 2025 con i nuovi parametri di equilibrio concordati in sede europea, hanno visto la loro concretizzazione, attraverso un taglio lineare dei trasferimenti da parte del Governo, con una riduzione di circa 40 milioni dei trasferimenti dallo Stato centrale alla Regione Umbria nel prossimo triennio.

Una riduzione dei trasferimenti che va ad assommarsi al deficit strutturale con un risultato economico negativo ad oggi di 90 milioni di euro del consolidato regionale della sanità, esito dello squilibrio tra il disavanzo delle 4 aziende del Servizio sanitario regionale pari a -243 mln e il risultato positivo della Gestione Sanitaria Accentrata regionale pari a 153 mln.

La necessità irrinunciabile è fornire risposte alle esigenze delle persone e della comunità regionale non potendo comprimere ulteriormente il fabbisogno necessario a garantire la continuità dei servizi essenziali, in primo luogo la sanità pubblica, ha determinato l'obbligo di attivare la manovra fiscale in oggetto finalizzata a recuperare le risorse indispensabili per assicurare:

- un sistema sanitario pubblico efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini;
- il sostegno per un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale;
- il sistema del diritto allo studio e dei servizi agli studenti;
- il potenziamento degli interventi nell'ambito sociale ed educativo e di contrasto alla povertà;
- lo sviluppo economico, le politiche attive del lavoro, la cura dell'ambiente e del territorio;
- il cofinanziamento integrale dei programmi comunitari fino ad oggi insufficiente.

L'ordinamento giuridico riconosce alle Regioni autonomia finanziaria che si concretizza principalmente con la capacità fiscale attraverso la facoltà di regolazione di aliquote e di tributi assegnati alle Regioni e che agiscono sui redditi prodotti nei rispettivi territori e/o dai rispettivi residenti.

Le politiche di garanzia minima per la coesione sociale e la tenuta del sistema regionale che si intendono realizzare richiedono importanti risorse per reperire le quali si è deciso di intervenire sulle leve fiscali entro i margini di manovra riconosciuti alla finanza regionale parametrandone il più possibile l'effetto in base ai redditi e salvaguardando quelli più bassi.

In particolare, la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF opera con progressività sul secondo, terzo e quarto scaglione di reddito (tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000-50.000 euro e sopra i 50.000 euro); resta invariata e pari a zero l'aliquota del primo scaglione (fino a 15.000 euro).

La manovra sull'IRAP interviene con una maggiorazione nella misura dello 0,50 punti base sull'aliquota ordinaria (3,90%), estesa in modo omogeneo su una platea differenziata di categorie economiche. Essendo sia l'addizionale IRPEF che l'IRAP in aumento non si applicano i limiti previsti nei casi di riduzione dell'uno ed aumento dell'altro tributo.

L'incremento della tassa automobilistica interviene per la prima volta in assoluto per la Regione Umbria, essendo tra le poche Regioni che non hanno mai applicato alcuna maggiorazione sulle tariffe di base fissate dallo Stato fin dalla sua attribuzione alle Regioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli effetti della manovra fiscale avranno una decorrenza differenziata; infatti solo l'addizionale regionale all'IRPEF decorre dall'anno di imposta 2025, mentre per l'IRAP e la Tassa Automobilistica le maggiorazioni previste decorreranno dal 1° gennaio 2026.

Le maggiori entrate previste con il presente disegno di legge sono accantonate nel bilancio regionale 2025-2027 in attesa della definizione della legge di variazione che ripartisce le risorse tra gli interventi soprarichiamati in coerenza con gli obiettivi strategici e in relazione ai fabbisogni strutturali in corso di contabilizzazione.

A. Addizionale regionale all'IRPEF

Disciplina del tributo

L'addizionale regionale all'IRPEF è stata istituita dall'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF. La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011. L'aliquota di base dell'addizionale dall'anno 2012 è pari all'1,23 %. La maggiorazione a decorrere dal 2015 non può essere superiore a 2,1 punti percentuali. Nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs n. 68/11, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

La norma nazionale ha introdotto, inoltre, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP finalizzata a limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- l'articolo 5 comma 3 dispone che non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1 (aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base), è superiore a 0,5 punti percentuali;
- l'articolo 6, comma 3, prevede che resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di redditi IRPEF (fino a 15.000 Euro).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l'articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

scaglioni di reddito

fino a 15.000 euro;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

oltre 50.000 euro.

Con la Legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1 commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", la Regione ha adeguato, con decorrenza dall'anno 2022 l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ai quattro scaglioni definiti dalla citata norma statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La legge di Bilancio dello Stato per il 2025 ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024 dal D.lgs 216/2023.

L'art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n.207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", prevede al comma 727, il **differimento al 15 aprile 2025** del termine di cui all'articolo 50 comma 3, secondo periodo (31 dicembre dell'anno precedente), del Decreto legislativo n. 446/97 per modificare gli scaglioni di reddito previsti dall'art.11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef.

Intervento normativo regionale

Con la manovra fiscale in oggetto, si conferma l'articolazione di cui alla L.R. 3/2022, dei quattro scaglioni di reddito e la salvaguardia dei criteri di progressività a cui il sistema è informato. Fermo restando il quadro normativo sopra descritto, e nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in relazione alle fasce di reddito imponibile, la presente proposta di norma prevede la conferma della non previsione dell'addizionale regionale per il primo scaglione che rimane a zero e la determinazione dell'1,95% per lo scaglione di reddito tra 15 mila e 28 mila euro dell'2,05% per lo scaglione tra 28 mila euro e 50 mila euro, del 2,1% per lo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro. L'intervento complessivo proposto prevede le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato:

Scaglione di reddito Maggiorazione addizionale regionale IRPEF

- fino a 15.000 euro 0,0%
- da 15.000 a 28.000 euro 1,95%
- da 28.000 a 50.000 euro 2,05%
- oltre 50.000 euro 2,1%

B. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)***Disciplina del tributo***

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". È un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese e per gli enti e le amministrazioni le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'IRAP è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In tale definizione sono da ricomprendere anche i soggetti che non hanno la sede principale in Umbria, ma che mediante una stabile organizzazione nel territorio regionale svolgono un'attività soggetta ad IRAP per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi. Il gettito dell'Irap è attribuito alle Regioni per coprire prevalentemente le spese del Servizio sanitario nazionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43 della legge 244/2007 che prevede la "regionalizzazione" dell'Irap a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata adottata la L.R. n. 26/2008 che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive, modificata nel 2011, con l'art. 7 della L.R. n. 14. Con quest'ultimo intervento normativo si è stabilito (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2011) che la gestione del tributo è affidata all'Agenzia delle Entrate.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le regioni, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.446/97, hanno facoltà di variare le aliquote per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, in aumento o in diminuzione fino a 0,92 punti percentuali. Tale norma è stata integrata dal D.Lgs. 68/2011 il quale prevede che dal 2013 le Regioni possano ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile.

Con legge regionale n.36/2007, sono state apportate variazioni in aumento di determinate categorie economiche.

Con precedenti leggi regionali n.13/2001, n. 6/2006, n. 36/2007 e n. 5/2014, sono state ridotte al di sotto dell'aliquota base del 3,90% le aliquote riferite a particolari soggetti passivi (attività operanti nell'ambito del Terzo Settore).

Intervento normativo regionale

Con la presente proposta normativa, si intende procedere a variare in aumento di 0,50 punti base l'aliquota IRAP ordinaria corrisposta in misura del 3,90% a decorrere dal 1 gennaio 2026.

La norma prevede apposite clausole di salvaguardia per non apportare modifiche alle riduzioni e agli aumenti già operati con le precedenti leggi regionali sopra richiamate.

C. Tassa automobilistica***Disciplina del tributo***

A partire dal 1 gennaio 1999 (Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*") alle regioni a statuto ordinario è stata attribuita la competenza per la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alla tassa automobilistica. La tassa automobilistica (detta "bollo auto") è una tassa di possesso che è dovuta da proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). La tassa deve essere pagata a favore della Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, come prevede il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463".

La tassa di circolazione regionale (ciclomotori, veicoli e motoveicoli con almeno 30 anni dalla data di costruzione) è dovuta in misura fissa per anno solare solo in caso di circolazione.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 504/92 la Regione, entro il 10 novembre, può determinare con legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente. Tali variazioni hanno decorrenza dai pagamenti da eseguirsi dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data. La Regione Umbria non ha mai utilizzato tale leva fiscale.

In materia di tassa automobilistica regionale sono previste specifiche esenzioni disposte sia con norme nazionali che regionali che attengono:

- 1) I veicoli adattati con proprietario/locatario (anche noleggio lungo termine)/usufruttuario disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- 2) I veicoli con proprietario/locatario (anche noleggio lungo termine)/usufruttuario non vedente, sordo, con grave handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni.
- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato, ai settori protezione civile e settore salvaguardia ambientale (L.R. n. 5/2002, art. 3, comma 1).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 1).

6) I veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 2).

7) I veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti di minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione di autovetture di cilindrata pari o superiore a 2.000 cc se benzina e a 2.800 cc se diesel (L.R. n. 12/2018, art. 3, comma 1 e Regolamento regionale n. 7/2024).

Intervento normativo regionale

Per effetto della norma proposta con il presente progetto di legge, dal 1° gennaio 2026 la tariffa della tassa automobilistica sarà aumentata del 10%.

L'incremento della tassa automobilistica, nella misura del 10%, interviene per la prima volta in assoluto per la Regione Umbria non avendo mai applicato alcuna maggiorazione sulle tariffe di base fissate dallo Stato.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**Articolo 1**

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF", applicando per i quattro scaglioni di reddito le seguenti maggiorazioni rispetto all'aliquota di base:

di 0,0 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

di 1,95 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

di 2,05 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

di 2,1 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

La misura proposta consente di realizzare un gettito stimato in 90 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2025.

Si tratta di una stima prudenziale basata sugli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno d'imposta 2022. In particolare è stata effettuata una valorizzazione utilizzando gli imponibili per scaglione di reddito.

Articolo 2

L'articolo 2 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 23 della legge regionale n. 36 del 2007 "*Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria*".

La manovra prevede un incremento, pari allo 0,50 punti percentuali, omogeneo per tutte le attività produttive che, in base ai dati delle dichiarazioni IRAP riferite all'anno d'imposta 2022, ultime disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate, risultano corrispondere l'imposta nella misura ordinaria del 3,90% sulla produzione netta nel territorio umbro.

La quantificazione della maggiore entrata, prevista con decorrenza dall'anno 2026, si basa su una stima prudenziale del contributo omogeneo del mondo produttivo territoriale come definita nel presente paragrafo calcolata sulla base imponibile di riferimento e che rende un valore pari a 17,5 milioni di euro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'incremento non modifica il carico tributario per i soggetti (terzo settore, cooperative sociali, ecc..) per i quali in precedente sono state disposte specifiche riduzioni e esenzioni in materia. Anche i settori di attività per i quali erano state applicate maggiorazioni dell'aliquota non subiranno gli incrementi previsti dalla presente norma.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

Articolo 4

L'articolo 4 introduce, oltre alle indicazioni in merito all'imputazione a bilancio delle maggiori entrate, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 39 c.4 del d.lgs.118/2011 e della Legge 196/2009 art.17, allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall'art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

Il comma 5 dell'articolo 4 dispone l'accantonamento nel Bilancio di previsione 2025-2027, già approvato con l.r. n. 29/2024, delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 4, in apposito Fondo istituito nel Bilancio regionale. Tale accantonamento si rende necessario in quanto l'utilizzo delle risorse regionali rivenienti dalla manovra tributaria disposta con il presente D.D.L. è ancora in corso di definizione relativamente alla puntuale quantificazione dei fabbisogni di alcuni settori di spesa.

Con successiva legge regionale di variazione al Bilancio, le maggiori entrate tributarie rivenienti dalle disposizioni del presente DDL saranno ripartite e destinate ai vari interventi di spesa.

Nelle more della approvazione del provvedimento legislativo di variazione al Bilancio, le risorse finanziarie derivanti dall'approvazione della presente manovra fiscale - per complessivi euro 90.000.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 116.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 sono accantonate al capitolo di nuova istituzione denominato “Fondo maggiori entrate da manovra fiscale 2025 da ripartire” della Missione, 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027 (capitolo 06033_S).

Articolo 5

L'articolo 5 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate con l'articolo 1 e 2 entrano in vigore con riferimento all'anno d'imposta rispettivamente del 2025 per l'addizionale regionale all'IRPEF e a decorrere dall'anno d'imposta 2026 per l'imposta regionale attività produttive (IRAP) rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote definite dalle normative previgenti.

Articolo 6

Entrata in vigore della presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si riepilogano gli effetti finanziari nella tabella seguente:

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DDL													
	Norma DDL		MORFOLOGIA	NATURA	QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO BILANCIO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
ENTRATE	ART. 1	Incremento Add.le regionale IRPEF a decorrere dal 2025	RICORRENTE	CORRENTE	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101
	ART. 2	Incremento IRAP a decorrere dal 2026	RICORRENTE	CORRENTE		17.500.000,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101
	ART. 3	Incremento Tassa auto a decorrere dal 2026	RICORRENTE	CORRENTE		9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101	TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101
			totale entrate		90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00	90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00			
SPESA	ART. 4, COMMA 5	Accantonamento Fondo maggiori entrate da ripartire	NON RICORRENTE DISCREZIONALE	CORRENTE	90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00	90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1	MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1
			totale spesa		90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00	90.000.000,00	116.500.000,00	116.500.000,00			
			Saldo netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			